

DELIBERA N. 190/13/CONS

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR LUCA ACACIA SCARPETTI, CONSIGLIERE
REGIONALE DELLE MARCHE E COMPONENTE DEL COMITATO
ELETTORALE LISTA INGROIA – RIVOLUZIONE CIVILE,
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BETA S.P.A.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TVRS)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28
E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013**

L'AUTORITÀ

Nella riunione di Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”* come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive

locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTE le note del Comitato regionale delle comunicazioni della regione Marche dell'8, 12, 15, 18 e 19 febbraio 2013 (rispettivamente prot. nn.7088, 7462, 9007, 9445 e 9743), con le quali, a seguito della segnalazione del Signor Luca Acacaia Scarpetti, consigliere regionale delle Marche e componente del comitato elettorale Lista Ingroia – Rivoluzione Civile - pervenuta anche all'Autorità in data 8 febbraio 2013 (prot. n. 6972) - è stata trasmessa la documentazione relativa all'istruttoria nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale “TVRS” - società Beta S.p.A. In particolare, il segnalante asserisce che, a partire dal 29 dicembre 2012, l'emittente televisiva TVRS avrebbe violato le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012 in relazione alla trasmissione di un'intervista ad un leader nazionale rispetto alla quale l'emittente non avrebbe provveduto a chiarire a quale tipologia di programmazione fosse riconducibile;

VISTA in particolare, la citata nota del 19 febbraio 2013 con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della regione Marche ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria sommaria, evidenziando, in particolare, che:

- pur in assenza degli elementi previsti dalla normativa vigente per le segnalazioni in materia di par condicio, è stata avviata l'istruttoria nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale TVRS, sulla base di diverse segnalazioni - anche verbali - pervenute, oltre a quella del consigliere regionale Acacia Scarpetti;
- a seguito di espressa richiesta da parte del Comitato regionale, l'emittente televisiva locale TVRS ha precisato che l'intervista ad un leader politico nazionale segnalata dall'esponente era un'intervista all'on. Silvio Berlusconi, della durata di trenta minuti, realizzata in data 28 dicembre 2012 e mandata in onda dall'emittente televisiva TVRS nei giorni 29 dicembre (ore 21.00), 30 dicembre (ore 22.40), 31 dicembre (ore 23.00), 1° gennaio 2013 (ore 21.00), 2 gennaio seguente (ore 13.00), 3 gennaio (ore 21.30); 4 gennaio (ore 21.15), 5 gennaio (ore 13.00), 7 gennaio (ore 23), e 8 gennaio (ore 21.00), nonché su TVRS Marche in data 29 dicembre 2012 (ore 13.00 e 22.30), 30 dicembre (ore 21.00), 31 dicembre (ore 13.30), 1° gennaio 2013 (ore 20.00), 2 gennaio (ore 23.10), 3 gennaio (ore 12.15), 4 gennaio (ore 12.30 e 22.00) e 5 gennaio (ore 22.30);
- tale diffusione - secondo quanto affermato dall'emittente televisiva in questione - è avvenuta come messaggio autogestito a pagamento rispetto al quale, per un'anomalia,

non è comparsa in sovrappressione la descrizione precisa in tale senso con l'indicazione del committente;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato regionale e presa visione della registrazione acquisita dalla quale si evince che il messaggio autogestito a pagamento trasmesso dall'emittente locale "TVRS" non reca in sovrappressione, per tutta la sua durata, la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" e non riporta alcuna indicazione in merito al soggetto politico committente;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 6, comma 10, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, i messaggi autogestiti a pagamento trasmessi dalle emittenti televisive locali devono recare in sovrappressione per tutta la loro durata la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto politico committente;

RITENUTA la violazione del combinato disposto degli articoli 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS e 6, comma 10, del codice di autoregolamentazione in quanto il messaggio oggetto di segnalazione non recava in sovrappressione la dicitura prescritta e non veniva indicato il soggetto politico committente, realizzando tale inosservanza un illecito di colpa;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Marche in ordine all'accertamento dell'avvenuta violazione in materia di messaggi autogestiti a pagamento, in particolare per quanto concerne la violazione dell'articolo 6 del codice di autoregolamentazione recato dal D.M. 8 aprile 2004 e dell'art. 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Beta S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito locale TVRS, con sede in Recanati (MC), via San Francesco, 10, cap 62019, di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dagli articoli 16, comma 11, della delibera n. 666/12/CONS e 6, comma 10, del codice di autoregolamentazione, del messaggio

autogestito a pagamento trasmesso nel corso della campagna elettorale per le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Al messaggio inoltre dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali al messaggio autogestito oggetto del presente provvedimento e lo stesso dovrà essere trasmesso per un numero di volte pari al numero di volte in cui è stato trasmesso il messaggio oggetto di contestazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11 *quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 28 febbraio 2013

PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci